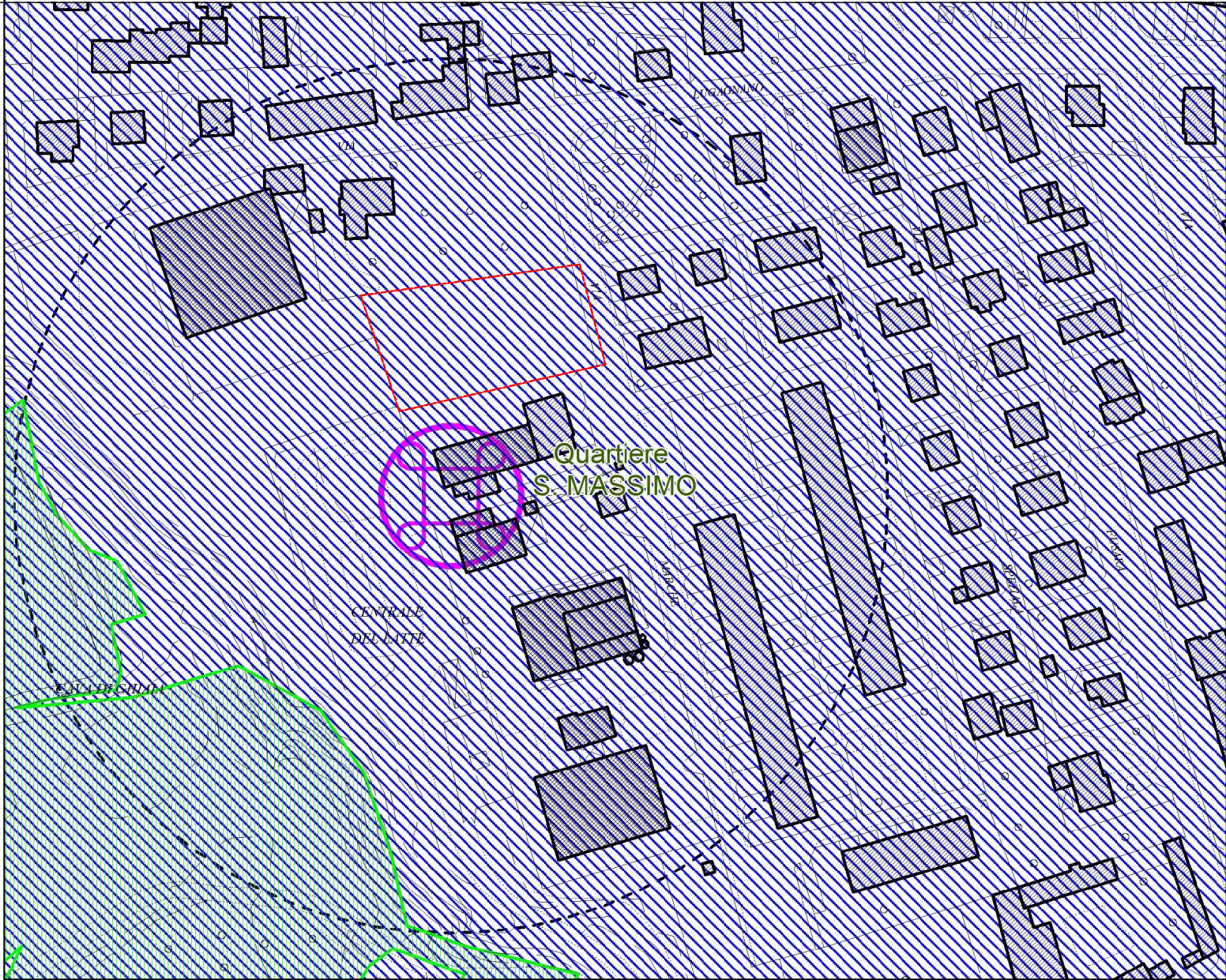
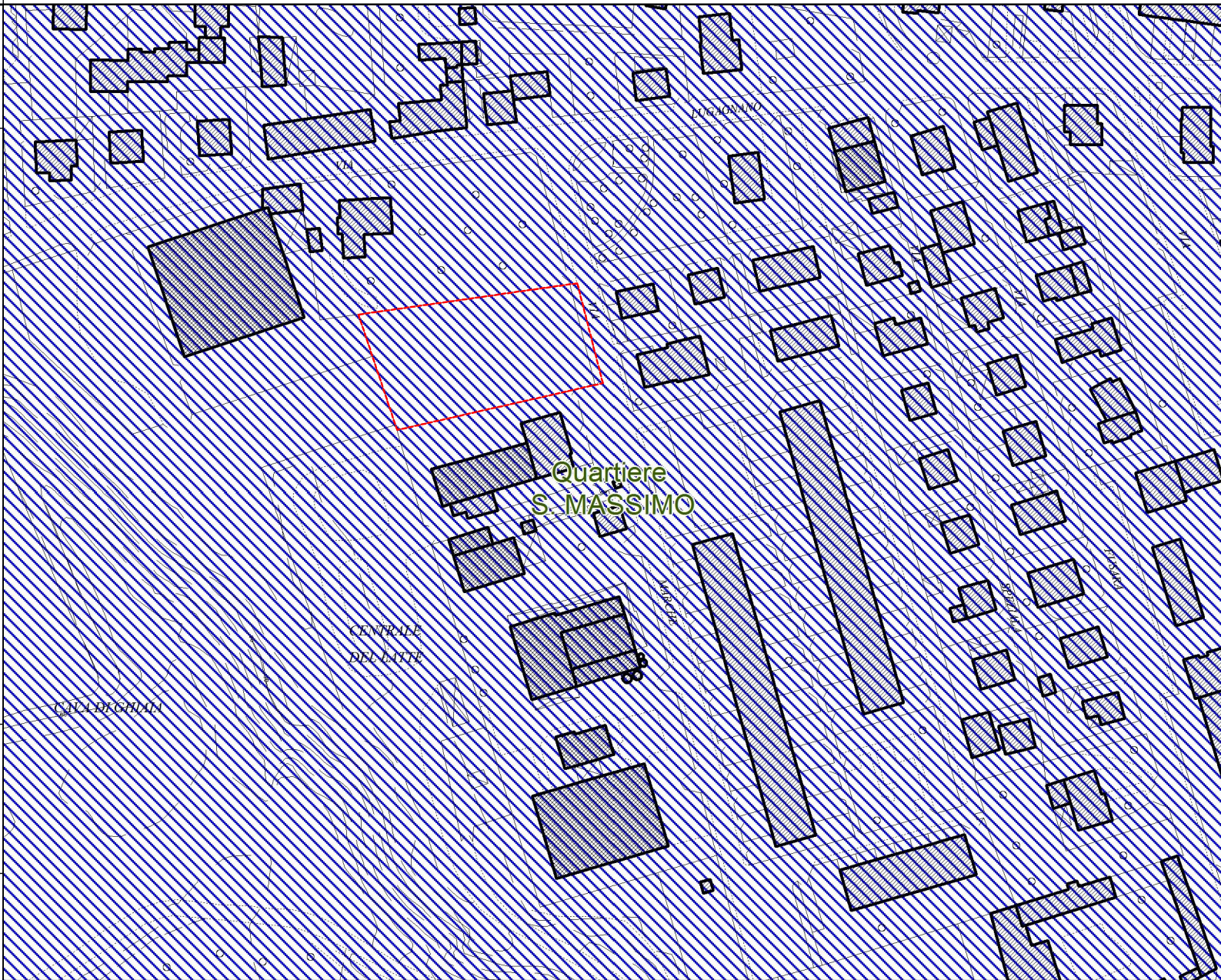
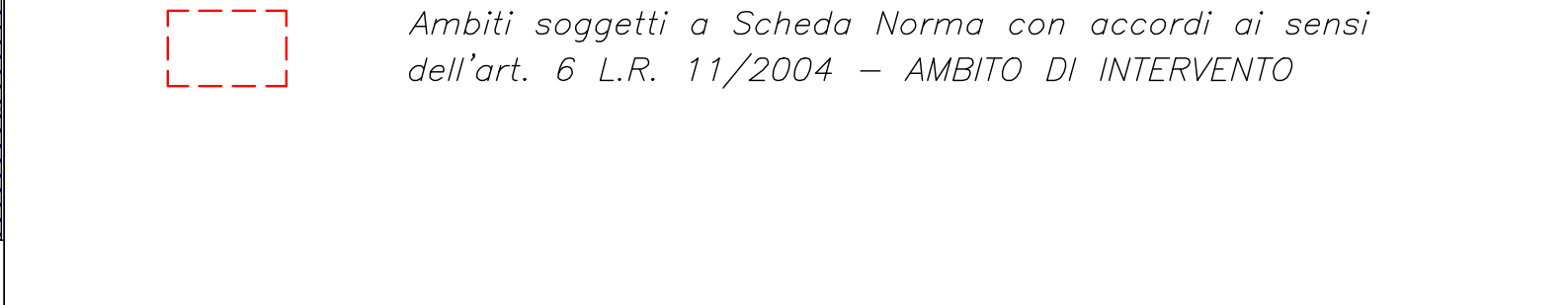
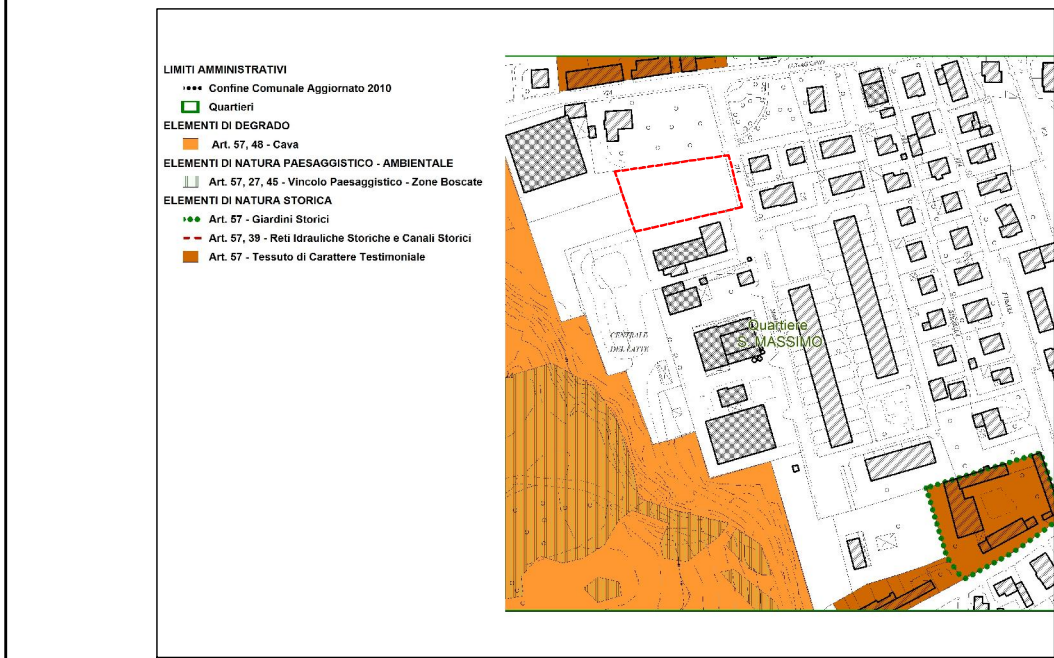
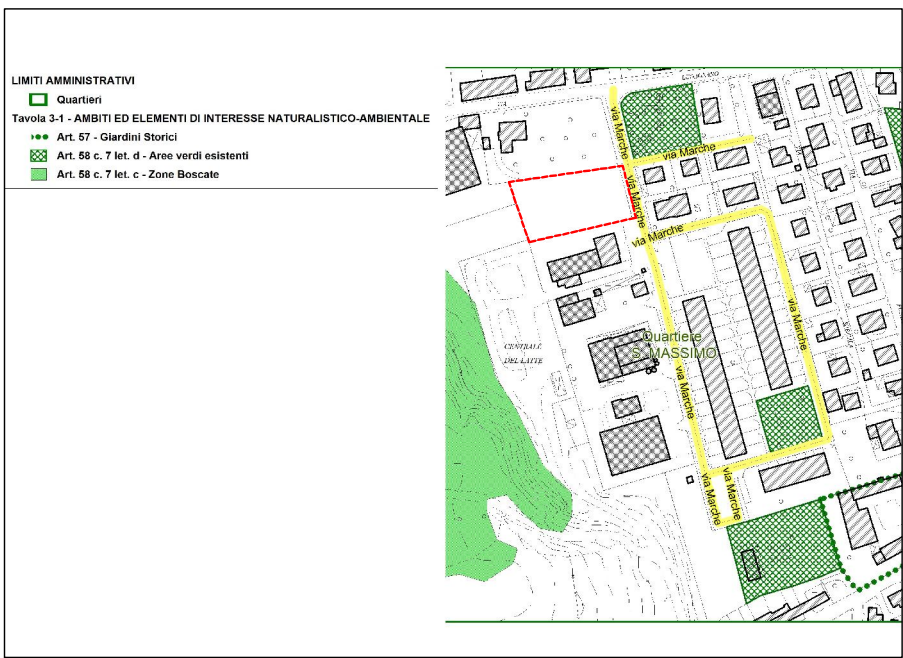
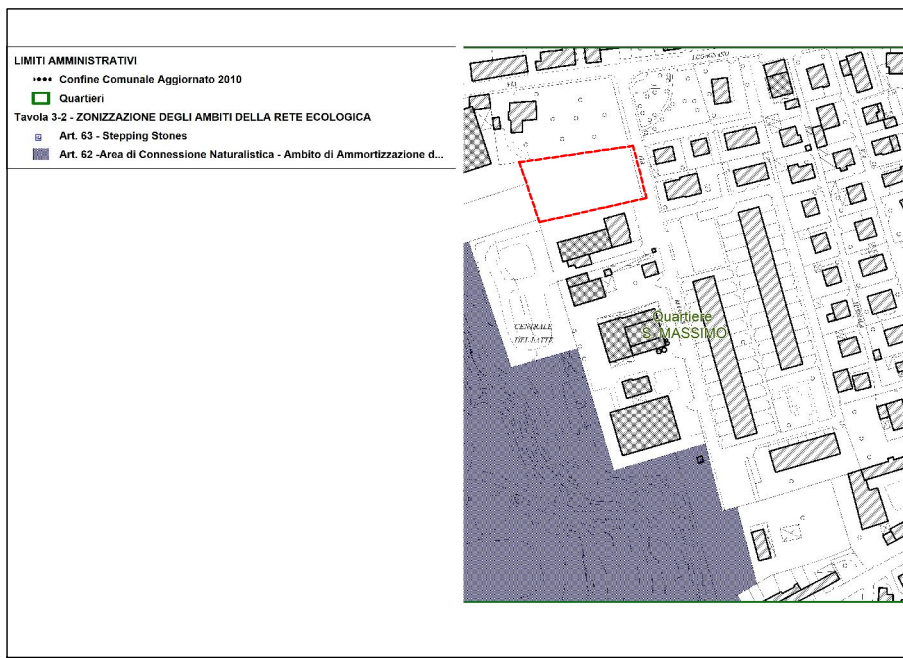
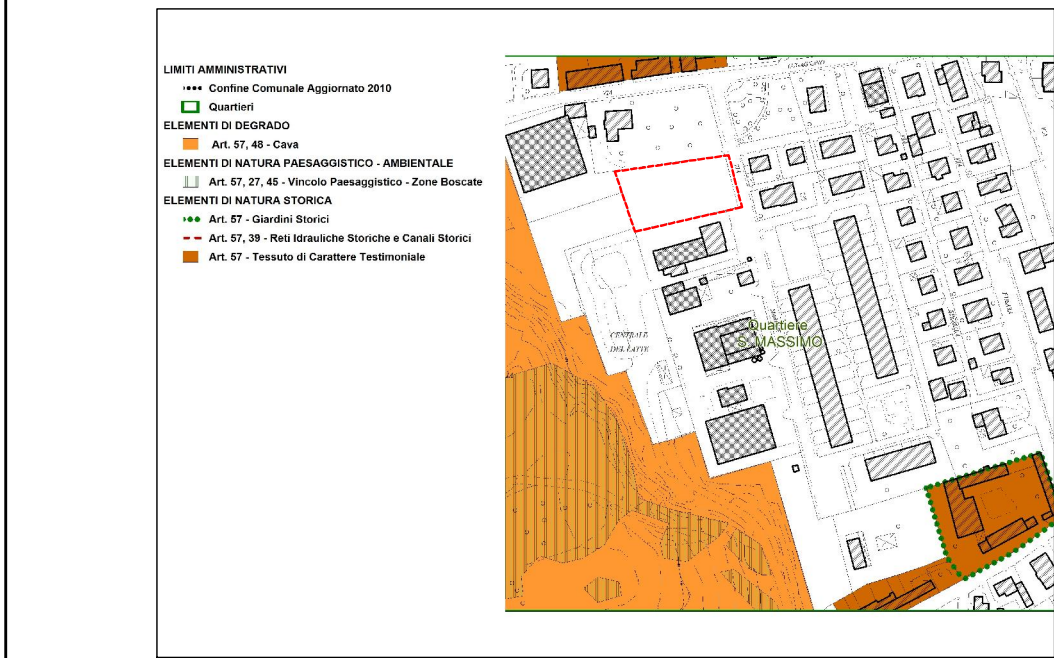
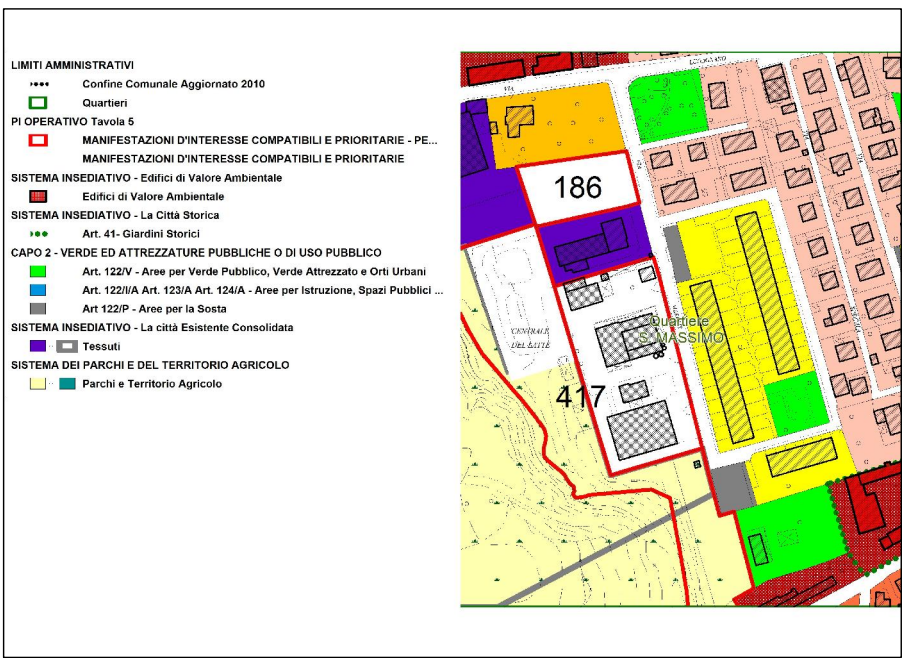


COMUNE DI VERONA		PROVINCIA DI VERONA	
P.U.A.		Piano Urbanistico Attuativo per l'urbanizzazione di una area sita all'interno della ATO 3 - S. Massimo - Verona, Via Marche - Scheda Norma 186 (ai sensi del Piano degli Interventi del Comune di Verona approvato con D.C.C. n. 91 del 23/12/2011)	
DATA	TAV.	RICHIEDENTI:	
NOVEMBRE 2013	2	TITOLO	
PROGETTISTA		VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE vincoli gravanti sull'area	
RICHIEDENTE		STRALCIO ELABORATI DEL P.I. 1:5000	
architetto alma coltri via Palladio, 28 - 37138 - Verona - tel. 0456303899			
		 TAV. 1 - VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE - ART. 39 Art. 39 – Invarianti di natura idrogeologica: fascia di ricarica degli acquiferi, fiume Adige ed altri corsi d’acqua pubblici, risorgive, laghetti, acque pubbliche in genere e vegetazione ripariale. 1. Il PI, in applicazione di norme o atti di pianificazione di livello locale, regionale o nazionale, rileva a fini ricognitivi le seguenti fonti di vincolo idrogeologico e idraulico e le relative fasce di rispetto: 1.1 CORPI IDRICI: a) Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (R.D. 25.07.1904 n. 523 – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); b) Corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di bonifica (R.D. 08.05.1904 n. 368 – Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); c) Fiumi, stagni, laghi e lagune. (Art. 18 Norme di attuazione e prescrizioni di piano del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige) d) Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – art. 152); e) Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere di bonifica (Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 – Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio); f) Le fasce di rispetto di cui all’art. 41 lett. g) della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio – e del PAT; g) I pozzi, sorgenti,sguazzi, fontanili e laghetti, anche non rientranti specificatamente nella disciplina e tutela delle risorse idropotabili, ma che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell’ambientazione naturalistica della risorsa idrica (art. 22 NTA del PAT) 1.1.1 All’interno delle fasce di rispetto di cui al precedente punto 1.1 lett. f), nella parte non ricompresa negli ulteriori vincoli di cui alle precedenti lettere da a) ad e) e g), oltre agli interventi ammessi dalla norma generale, sono assentibili: a) gli interventi di ampliamento per il miglioramento funzionale di attività in zone improprie disciplinate dal PI ai sensi dell’art. 73 delle NTA del PAT con apposite previsioni nel repertorio normativo che prevedano le necessarie opere di mitigazione e/o compensazione ambientale al fine di garantirne la sostenibilità; b) gli interventi previsti dall’art. 44, comma 4 lett. a) e a-bis, nonché comma 5, della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni, limitati al recupero a fini residenziali o agrituristici dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche; c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente; d) opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura del vincolo e) gli interventi che costituiscono realizzazione di strutture agricolo produttive aventi requisiti di cui all’art. 136, comma 2, lett. b), n. 4, purché non sopravanzino, con riferimento ai fabbricati preesistenti, verso il fronte di rispetto. 1.1.2 In relazione al precedente punto 1.1. lett. g), per una fascia di larghezza pari a 20 mt dai confini delle aree demaniali interessate dai pozzi, sorgenti, sguazzi, fontanili e laghetti sono vietati gli interventi edilizi infrastrutturali ed interventi di bonifica di qualsiasi tipo, salvo quelli di rinaturalizzazione ecologica ed ambientale. 2. Ai sensi dell’art. 52 delle NTA del PAQE, e fatte salve – qualora prevalenti – eventuali diverse previsioni o prescrizioni dei piani regolatori di settore, nell’ambito della fascia di ricarica degli acquiferi sono vietate le attività industriali, dell’artigianato, della zootecnia che producano acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti, nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell’area. 3. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree ricadenti nella disciplina di cui al precedente comma 2. prive di infrastrutture ivi indicate, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o alla realizzazione e la gestione dell’impianto di depurazione e pretrattamento. 4. Nella fascia di ricarica degli acquiferi è fatto divieto di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.	
		 TAV. 1 - VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE Ambiti soggetti a Scheda Norma con accordi ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 – AMBITO DI INTERVENTO	
SCALA 1:5000	TAV. 2 - IL PAESAGGIO	TAV. 3 - RETE ECOLOGICA	TAV. 3.2 - RETE ECOLOGICA - ZONIZZAZIONE
			
			
TAV. 4 - DISCIPLINA REGOLATIVA - TAV. 5 - DISCIPLINA OPERATIVA			